



Città di Foggia
ATTIVITA' ECONOMICHE -

ORDINANZA SINDACALE
nr. 102 del 18/12/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID19 - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO 2020 - CHIUSURA DEL MERCATO SETTIMANALE DI VIA MIRANDA PER IL PERIODO DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 2 GENNAIO 2021

IL SINDACO

VISTI:

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 (CORONAVIRUS)" (di seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori misure di gestione dell'emergenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";
- la dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti;
- il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 ad oggetto "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID19";
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con Legge n. 34/2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19";
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavori, di proroga di termini amministrativi e processuali";

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, commi 6 e 7, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il Decreto Legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il Decreto Legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID19»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19 e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;
- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretollegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»»;
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretollegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,che individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;

DATO ATTO che la Regione Puglia è stata destinataria per oltre 3 settimane delle più stringenti misure di cui all'art.2, in quanto collocata, con Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre e 19 novembre 2020 in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione);

VISTA l'Ordinanza n. 448 del 7 dicembre 2020 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, con la quale la Città di Foggia è stata individuata tra i comuni pugliesi per i quali sono state ulteriormente applicate le più stringenti misure previste per uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione) fino a tutto il 14 dicembre 2020;

CONSIDERATO che nel corso della Riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in data 11 dicembre 2020 veniva evidenziata l'ipotesi di prevedere a livello locale l'adozione di specifici ulteriori provvedimenti, nell'ambito di quelli riservati alla competenza dei Sindaci dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, aventi la finalità di regolamentare, in ambito urbano, la presenza indiscriminata e massiva di persone nelle aree tradizionalmente interessate da fenomeni di speciale aggregazione durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno;

RITENUTA la necessità che, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e ferme restando le altre misure prescritte dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 per le zone c.d. "gialle", tra le quali rientra a far data dal 15 dicembre 2020 la Città di Foggia, di adottare ulteriori misure di contenimento e mitigazione del contagio a livello locale;

RICHIAMATA, da ultimo, la propria Ordinanza n. 101 del 17/12/2020 con la quale sono state disposte ulteriori misure di contenimento del contagio per il periodo delle festività natalizie e di fine anno 2020;

RITENUTO che dette misure vadano ulteriormente implementate anche attraverso la chiusura del mercato settimanale di via Miranda limitatamente al periodo dal 21 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021;

CONSIDERATO che è interesse pubblico primario di contenere il rischio del diffondersi del virus anche in una visione prospettica finalizzata alla prevenzione di un nuovo incremento del contagio a livello locale nel periodo natalizio e di fine anno;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse anche dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia riferita al territorio comunale;

VISTO l'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID19";

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020;

RITENUTE, per quanto sopra, le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica, in considerazione della specifica situazione della Città di Foggia, ed attribuisce al medesimo, in caso di emergenze sanitarie, un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici);

VISTO altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali; Per quanto sopra,

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente recepite la chiusura del mercato settimanale di via Miranda limitatamente al periodo dal 21 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021;

che la presente Ordinanza venga resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Foggia e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 - ✓ Servizi: Integrato Attività Economiche, Mobilità e Traffico, Lavori Pubblici;
 - ✓ Associazioni di categoria di commercio e commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello locale;
 - ✓ Alle Associazioni di Protezione Civile: Vigili del Fuoco in congedo "A. Gramazio", DM Security;
 - ✓ All'Associazione di soccorso volontario autoambulanze "Aurora Onlus",
 - ✓ New Edil Costruzioni;
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Provincia di Foggia;
 - ✓ Società AMIU Puglia spa.

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

IL SINDACO

Franco Landella